

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2022, n. 1901

Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili, Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario titolare della PO "Responsabile Giuridico – Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" confermata dal Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, dalla Dirigente della Sezione Transizione Energetica, riferisce quanto segue.

Visto:

- Il Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021 n. 210 con il quale, in attuazione della Direttiva UE 2019/944 relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che modifica la direttiva 2012/27/UE, sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233);
- la Legge 4 novembre 2016 n. 204, ha ratificato l'esecuzione dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 collegato alla "Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici";
- la Delibera CIPE n. 17 dell'08 marzo 2013 ha aggiornato il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;
- la Legge del n° marzo 2002, n. 39, con la quale sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Legge Regionale del 21 ottobre 2008 n. 31 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale";
- il Decreto interministeriale 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanato in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la D.G.R. n. 2084 del 28 settembre 2010 sull'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società Proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010, e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2010, n. 3029 sull'"Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" in recepimento delle Linee Guida nazionali;
- la sentenza T.A.R. Lazio Roma, Sezione I Ter, del 18 marzo 2013 n. 2748 con la quale il G.A. ha annullato il punto 4.2 e 4.3 della D.G.R. n. 3029/2010;
- la Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 relativa alla "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- l'art. 20 della Legge Regionale del 21 settembre 2019 che ha modificato l'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/2008;

- la Legge Regionale del 07 luglio 2021, n. 19 sulle *“Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni e in materia ambientale)”*;
- il Regolamento Regionale del 14 luglio 2008, n. 12 con il quale la Regione ha adottato il *“Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”*;
- l’art. 117 della Costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
- il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 *“Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”* che ha modificato l’art. 8-bis del D.lgs. 28/2011;
- l’art. 7-bis della Legge del 15 luglio 2022 n. 91 sulla *“Proroga temporale del permesso di costruire”*;
- la Legge Regionale n. 28 del 7 novembre 2022 sulle *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*.

Premesso che

Sugli Oneri istruttori

- la D.G.R. n. 35/2007, con l’approvazione delle *“Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio”* in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 ha introdotto - al punto 2.3.1, lettera m) dell’Allegato A - gli oneri istruttori dovuti dal proponente, in applicazione dell’art. 12 del predetto decreto, quantificandoli in euro 1.500,00 da versarsi a favore della Regione Puglia;
- la D.G.R. n. 2259/2010, ad integrazione della DGR n. 35/2007, ha proceduto a revisionare gli oneri istruttori proporzionandoli alla taglia degli impianti e fissando gli stessi in misura fissa di euro 1.000,00 a cui aggiungere euro 0,5 per kW di potenza elettrica nominale per gli impianti eolici ed euro 1,00 per ogni kW di potenza elettrica nominale per tutte le altre tipologie di impianti;
- il D.M. 10 settembre 2010, concernente *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanato in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Parte I - punto 9.1 ha stabilito che le Regioni possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente in misura non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento;
- l’art. 5, comma 7, della L. R. n. 25 del 24/09/2012, a parziale modifica dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, ha stabilito a carico dei proponenti il versamento di oneri istruttori determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento.

Dato atto che

Sugli oneri di monitoraggio

- la D.G.R. n. 35/2007 - al punto 2.3.5 - ha disposto a carico del proponente, nella fase di realizzazione dell’impianto, il versamento, nel termine di quindici giorni prima della data prevista per la firma dell’atto di impegno, degli *“oneri di monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”* quantificati in euro 500,00 per ogni MW di potenza elettrica nominale installata.

Visto che**Sulle fideiussioni dovute a garanzia degli impegni**

- la D.G.R. n. 35/2007 - al punto 2.3.5 lettera b) - ha disposto a carico del proponente, quale parte integrante dell'atto di impegno, la stipula di una fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati per un importo pari ad euro 10,00 per ogni kW della potenza elettrica complessivamente autorizzata, con possibilità di escussione, a prima richiesta da parte della Regione, qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal proponente;
la predetta Deliberazione – punto 2.3.6. – ha altresì disposto a carico del proponente l'impegno a stipulare, 15 giorni prima della data prevista per la firma della convenzione, una fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto per un importo pari ad euro 5,00 per ciascun kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata da rivalutare ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto e nella misura del 1,5% annuo;
- la L. R. n. 31/2008 sulle "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" nella parte "Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti" all' art. 4, comma 2, lettera c) stabilito che entro il termine di 180 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. Ed ancora, all' art. 4, comma 2, lettera d), la medesima norma, ha disposto il deposito di apposita fideiussione, a prima richiesta, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore ad euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
- la D.G.R. n. 3029/2010 sull'"Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" nel documento allegato denominato "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili", al punto 2.2 - lettera r), ha previsto l'impegno del soggetto autorizzato, entro il termine di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.
Al punto 2.2 - lettera s), ha, altresì, disposto circa l'impegno del soggetto autorizzato alla prestazione di fideiussione a prima richiesta, rilasciata a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. Gli importi di cui alle lettere r) ed s) vengono assoggettati alla rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
- la L.R. n. 52/2019 D.G.R. "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021, a parziale modifica dell'art. 4 comma 2 lettera d) della L.R. n. 31/2008, ha stabilito all'art. 20 - punto a) - l'importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica per la fideiussione rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto e disponendo altresì che l'importo della stessa, al pari di quella dovuta per la realizzazione dell'impianto, di cui alla lettera c), sia rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.
- altresì, la L.R. n. 52/2019, a parziale modifica dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/2008 ha disposto che in sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differente importo per la fideiussione parametrato in ragione della tipologia dell'impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell'Ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento

o recupero ambientale;

- la L.R. n. 19/2021 - "Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31" - a parziale modifica dell'art. 4 - ha stabilito l'importo non inferiore a € 100,00 per ogni kW di potenza elettrica per la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio ed ha introdotto all'art. 4 il comma 8 bis ai fini dell'adeguamento delle fideiussioni di cui alla lettera c) del comma 2 nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti.

Visto che

- la Legge n. 239/2004, all'art. 4 comma f), stabilisce che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- il D.M. 10 settembre 2010 nell'Allegato 2, punto 2, stabilisce che l'Autorizzazione Unica può individuare misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni interessati e finalizzate al miglioramento ambientale correlato alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto di cui al provvedimento autorizzativo;
- la L.R. n. 28/2022, all'art.1, comma 2, individua in capo ai proponenti, ai vettori, ai gestori di impianti ed infrastrutture energetiche insistenti sul territorio pugliese, l'onere di attuare misure di compensazione finalizzate al riequilibrio ambientale e territoriale nella circostanza in cui ricorrono i presupposti previsti dalla L. n. 239/2004 e del DM 10 settembre 2010;
- con D.G.R. n. 2084/2010 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società Proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- la D.G.R. n. 3029/2010, al paragrafo 4 stabilisce i contenuti minimi dell'Atto unilaterale d'obbligo che il proponente, in caso di esito favorevole della Conferenza di Servizi, deve sottoscrivere nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento in progetto, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio;
- la D.D. n. 64 del 02/07/2012 e la n. 124 del 18/09/2018, nel revisionare gli schemi di atto di cui alla D.G.R. n. 3029/2010, ha approvato lo schema dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- in ambito di semplificazione delle procedure amministrative, il D.Lgs. n. 199 del 2021, all'art. 24 ha introdotto modifiche all'art. 8-bis del D.lgs. 28/2011; in particolare al comma 1 ha stabilito che per "*... l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 ...*" del medesimo D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. ovvero art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

Rilevato che

- la Legge n. 91/2022, nell'introdurre l'art. 7-bis sulla "Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire" a parziale modifica dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ha disposto che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo medesimo;
- le disposizioni regionali, che per specifico rilievo afferiscono alla materia degli oneri tutti come gravanti sui proponenti, risultano oggi frammentate e che dunque si rende necessario un coordinamento sì da ricomprendere tutte le fattispecie;
- l'attività istruttoria non si esaurisce nell'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione, ma ad esso

sono collegate ulteriori attività procedimentali, anche a valle del titolo abilitativo, che comportano un onere aggiuntivo per le attività istituzionali della Regione per le quali la normativa regionale, in alcuni casi, non ha previsto esplicitamente alcuna partecipazione dell'istante agli oneri per le conseguenti istruttorie tecnico-amministrative;

- si è assistito, altresì, ad una crescente domanda di autorizzazione di impianti di produzione di biometano nel territorio regionale;
- sono state depositate presso la Sezione Transizione Energetica, varie istanze di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di biometano;
- allo stato attuale tutti gli oneri subordinati o derivanti dal rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ovvero fideiussione a garanzia della realizzazione e fideiussione a garanzia della dismissione ex L.R. 31/2008 e s.m.i. art. 4 c. 2 lett. c) e d), oneri di monitoraggio ex D.G.R. 35/2007 punto 2.3.5, sono rapportati alla taglia dell'impianto riferita all'unità di potenza elettrica kWe ovvero in MWe; si rende pertanto necessario introdurre nelle disposizioni regionali l'uso del coefficiente di trasformazione per determinare il costo degli oneri subordinati e/o derivanti dal rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 anche per impianti la cui potenza di riferimento è espressa in Sm³ (quantità di gas contenuta in un metro cubo alla temperatura di 15 C° e pressione atmosferica) orari.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, SI RITIENE OPPORTUNO:

- introdurre, nelle disposizioni regionali, specifici ed adeguati oneri istruttori per le espletande attività procedimentali anche successive al rilascio del provvedimento autorizzatorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
- approvare il documento "Allegato A", denominato "Integrazione e Coordinamento degli oneri a carico dei proponenti" di cui alle richiamate D.G.R. n. 35/2007, L.R. 31/2008, D.G.R. 2259/2010, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. n. 25/2012, L.R. 52/2019 e L.R. 19/2021;
- introdurre, nelle disposizioni regionali, l'uso del coefficiente di conversione per determinare il costo degli oneri subordinati e/o derivanti dal rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per gli impianti la cui potenzialità è espressa in Sm³/h;
- adottare il modello unico di "Atto unilaterale d'obbligo" di cui alla D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010 e s.m.i. per gli impianti assoggettati al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, anche alla luce della Legge n. 91/2022 – denominato in questa sede "Allegato B";
- provvedere alla completa digitalizzazione della documentazione progettuale afferente al titolo autorizzativo e all'Atto Unilaterale d'Obbligo, garantendone la conservazione nel tempo e con gli adeguati standard di sicurezza informatica.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera f) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di approvare il documento **"Allegato A"** sull' "Integrazione e Coordinamento degli oneri a carico dei proponenti" per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di approvare il documento **"Allegato B"** sul modello di "Atto Unilaterale d'Obbligo" di cui alla D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010 e s.m.i. per gli impianti assoggettati al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 3) di confermare le competenze per la gestione dei relativi flussi economici derivanti dagli oneri in capo ai proponenti, già assegnate alla Sezione Transizione Energetica anche in ordine all'aggiornamento delle previsioni di entrata;
- 4) di informare il gestore del SIT Puglia/Sistema Puglia della necessità di predisporre un host server remoto per la conservazione digitale dei progetti definitivi vidimati, solidali al titolo di Autorizzazione Unica e all'Atto Unilaterale d'Obbligo, garantendone il mantenimento nel tempo e con gli adeguati standard di sicurezza informatica;
- 5) di ritenere le previsioni disposte vigenti ed efficaci a far data dalla pubblicazione del presente atto, anche con riguardo ai procedimenti in corso e non ancora definiti;
- 6) di stabilire la prevalenza del presente Atto, per le sole parti in comune disciplinate, sulle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale;
- 7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposti ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. (Brigitta Ieva)

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
(Francesco Corvace)

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
(Angela Cistulli)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingiero)

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili
(Alessandro Delli Noci)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore Ing. Alessandro Delli Noci;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

- 8) di approvare il documento **"Allegato A"** sull' "Integrazione e Coordinamento degli oneri a carico dei proponenti" per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 9) di approvare il documento **"Allegato B"** sul modello di "Atto Unilaterale d'Obbligo" di cui alla D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010 e s.m.i. per gli impianti assoggettati al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 10) di confermare le competenze per la gestione dei relativi flussi economici derivanti dagli oneri in capo ai proponenti, già assegnate alla Sezione Transizione Energetica anche in ordine all'aggiornamento delle previsioni di entrata;
- 11) di informare il gestore del SIT Puglia/Sistema Puglia della necessità di predisporre un host server remoto per la conservazione digitale dei progetti definitivi vidimati, solidali al titolo di Autorizzazione Unica e all'Atto Unilaterale d'Obbligo, garantendone il mantenimento nel tempo e con gli adeguati standard di sicurezza informatica;
- 12) di ritenere le previsioni disposte vigenti ed efficaci a far data dalla pubblicazione del presente atto, anche con riguardo ai procedimenti in corso e non ancora definiti;
- 13) di stabilire la prevalenza del presente Atto, per le sole parti in comune disciplinate, sulle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale;
- 14) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

ERI DEL 2022_00008

**ALLEGATO A****“Integrazione e Coordinamento degli oneri a carico dei proponenti”****Impegni del proponente nella fase di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e nelle fase post-autorizzazione****1. Oneri Istruttori****1.1 Avvio del procedimento di Autorizzazione Unica**

Per l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/3003, l'istante è tenuto al versamento degli oneri istruttori come introdotti dal D.M. 10/09/2010 e disciplinati dalla L.R. n. 25/2012, art. 5 punto 7.

Il pagamento degli oneri istruttori costituisce un requisito vincolante per la procedibilità dell'istruttoria procedimentale.

Per la definizione dei diritti d'istruttoria, l'Amministrazione procedente tiene conto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, conformando tali diritti nella misura pari allo 0,03% dell'importo dell'investimento complessivo (comprese le opere di dismissione).

Gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l'espletamento del procedimento unico e pertanto non possono configurarsi in alcun caso come misure compensative.

Tali oneri non sono comprensivi di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti (Amministrazioni competenti) e delle imposte di bollo.

Il provvedimento di diniego dell'Autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oneri istruttori.

Qualora, per carenza della documentazione prescritta, non sia possibile dare avvio al procedimento e si debba procedere con l'archiviazione per improcedibilità dell'istanza, il proponente non ha diritto al rimborso delle spese versate.

1.2 Istanza di modifica sottoposte all'Autorizzazione Unica

Per le istanze di modifica degli impianti autorizzati che comportano il rifacimento totale e/o parziale degli stessi con il consequenziale aumento della potenza, gli oneri istruttori sono fissati nel valore massimo dello 0,03 per cento calcolati sul costo complessivo dell'intervento del quale si è avanzata richiesta di modifica.

Nella sola circostanza in cui la modifica non comporti alcuna variazione di potenza, oppure ne riduca la stessa, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di € 1.000,00.

1.3 Istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica

Per le istanze di voltura, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di € 200,00.

Gli oneri di cui al punto 1.4 si intendono non dovuti nella sola ed unica circostanza in cui la voltura concerni il trasferimento delle opere di rete a favore di Enel oppure Terna Spa.

1.4 Istanza di proroga dei termini per avvio e termine dei lavori di costruzione

Per le istanze di proroga dei termini per l'avvio e il termine dei lavori di costruzione dell'impianto, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di € 200,00.

1.5 Istanza di modifiche della compagine societaria

Per le istanze di modifica della compagine societaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusione per incorporazione, scissione, trasformazione) gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di € 250,00.

1.6 Prese d'atto e istanze di diversa tipologia

Per il rilascio di presa d'atto o istanze con oggetto non ricompreso nelle tipologie di cui ai precedenti punti l'onere istruttorio è fissato nella misura fissa di € 150,00.

1.7 Richiesta di dichiarazione di pubblica utilità

Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001.

Nel caso di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per gli impianti ed infrastrutture energetiche, sono comunque a carico del richiedente e si sommano agli oneri succitati le spese aggiuntive per le specifiche comunicazioni di avvio del procedimento nelle modalità prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Tutti gli oneri di cui al punto 1 dovranno essere corrisposti mediante **PagoPa** al link <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI FONTI RINNOVABILI> "D.Lgs. 387/2003 – Oneri istruttori".

Nella sola circostanza casi in cui il proponente risieda fuori dal territorio italiano, il versamento potrà essere effettuato anche per il tramite di bonifico bancario le quali coordinate saranno comunicate, previo suo benestare, dal Servizio competente. In tale ultimo caso l'avvio dell'iter amministrativo sarà subordinato al buon fine dell'accredito.

2. Oneri di monitoraggio

Per la fase di realizzazione dell'impianto, il proponente, nel termine di 15 giorni antecedenti alla data fissata per la sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo, è tenuto al versamento, ex art. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, degli oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) commisurati in Euro 500,00 per ogni 1MW di potenza assentita.

Ai fini del calcolo della potenza tutti i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica che siano, nel contempo, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti nei quali uno svolge funzioni di controllante dell'altro, ovvero ancora nel caso in cui le compagini societarie di più proposte siano per parti significative composte dai soggetti medesimi o - anche per via indiretta - siano riconducibili ad un unico centro di interessi economici e/o giuridici. Due o più proposte di impianti fanno capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica nel caso in cui abbiano lo stesso nodo di raccolta dell'energia prodotta per il passaggio dalla media all'alta tensione (tipicamente stessa cabina primaria di raccolta alta/media tensione, o stessa linea MT nel caso di connessioni di media tensione).

Gli oneri, di cui al punto 2, dovranno essere versati mediante **PagoPa** al link <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI FONTI RINNOVABILI> "D.Lgs. 387/2003 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere".

3. Atto Unilaterale d'obbligo

Il proponente, a seguito dell'esito positivo della Conferenza di Servizi, sottoscrive l'Atto Unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento con il quale vengono regolamentati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio. Sono, altresì, definiti i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto. L'Atto Unilaterale d'Obbligo è redatto in formato digitale secondo lo schema riportato sotto l'"Allegato B" della presente Delibera. L'Atto così predisposto dovrà essere sottoscritto con firma digitale e il proponente dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate) per il tramite di Mod.F24 – Codice Tributo 1552.

4. FIDEIUSSIONI

4.1 Fideiussione dovuta a garanzia della realizzazione dell'impianto

Entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 5 della L.R. n. 25/2012 a parziale modifica ed integrazione della L.R. 31/2008, il soggetto autorizzato è tenuto a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore della Regione a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati di importo non inferiore a € 50,00 per ogni kW di

potenza autorizzata con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal soggetto autorizzato.

Nel caso di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, il soggetto autorizzato è tenuto a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica un'appendice o integrazione della polizza fideiussoria per l'estensione del periodo eventualmente concesso.

L'importo della garanzia bancaria o assicurativa deve essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/2008, come modificato dalla L.R. n. 52/2019, in sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differente importo per la fideiussione parametrato in ragione della tipologia dell'impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

Nei casi di interventi di repowering di impianti, previamente autorizzati, la fideiussione di cui al punto 4, dovrà essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e ricalcolata in base alla potenza dell'impianto ottenuta in conseguenza degli interventi.

Parimenti, all'atto di eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica derivante da modifiche degli impianti autorizzati, dovrà essere aggiornato l'importo della garanzia in essere.

La fideiussione dovrà essere redatta conformemente alla previsione di cui alle Linee Guida Nazionali - D.M. 10/09/2010 - punto 13.1 lettera J e dovrà contenere:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- c) operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- d) il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- e) la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- f) la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito della fideiussione, di cui al punto 4, entro il termine perentorio di 180 giorni, determina la decadenza di diritto all'autorizzazione con il conseguente obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto.

La fideiussione è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Nel caso di voltura del titolo autorizzativo, il soggetto subentrante è tenuto a depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, sottoscritta dal beneficiario subentrante secondo le modalità e caratteristiche quivi disciplinate.

4.2 Fideiussione a garanzia della dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi ex quo ante

Entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 5 della L.R. n. 25/2012 a parziale modifica ed integrazione della L.R. 31/2008, il soggetto autorizzato è tenuto a depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, a favore del Comune interessato dall'intervento, sottoscritta dal beneficiario, rilasciata a garanzia degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a € 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata. con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione nel caso di inottemperanza del soggetto obbligato.

La garanzia è costituita, pertanto, a fronte delle somme che la Ditta o Società obbligata fosse tenuta a corrispondere all'Ente autorizzante a coperture delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o

accidentale nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste nel "Piano di Dismissione e Ripristino" facente parte della documentazione progettuale.

La polizza dovrà avere una validità di 5 (cinque) anni, con rinnovo automatico per scaglioni di 5 anni fino a fine vita dell'impianto. La garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità anche in caso di cambio di intestazione della titolarità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (voltura), per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino all'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

L'importo della garanzia bancaria o assicurativa dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/2008, come modificato dalla L.R. n. 52/2019, in sede di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire un differente importo per la fideiussione, parametrato in ragione della tipologia dell'impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

Nei casi di interventi di repowering di impianti previamente autorizzati, la fideiussione, di cui al punto 5, dovrà essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma e ricalcolata in base alla potenza dell'impianto ottenuta in conseguenza degli interventi.

Parimenti, all'atto di eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica, derivante da modifiche degli impianti autorizzati, dovrà essere aggiornato l'importo della garanzia in essere.

La suddetta fideiussione dovrà essere redatta conformemente alla previsione di cui alle Linee Guida Nazionali - D.M. 10/09/2010 - punto 13.1 lettera J e contenere:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- c) operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, senza specifico obbligo di motivazione;
- d) il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- e) la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- f) la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto intercorrente tra Soggetto Garante e Soggetto Obbligato non possono essere opposti in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito della fideiussione, di cui al punto 5, entro il termine perentorio di 180 giorni, determina la decadenza di diritto all'autorizzazione con il conseguente obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dello stato dei luoghi e il diritto del Comune di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto.

Nel caso di voltura del titolo autorizzativo, il soggetto subentrante è tenuto a depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, a favore del Comune interessato dall'intervento, sottoscritta dal beneficiario subentrante secondo le modalità e caratteristiche quivi disciplinate.

5. Impianti di produzione di BIOMETANO – Fattore di conversione

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di Biometano, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in combinato disposto con l'art. 8-bis del D.lgs. 28/2011, è assoggettata agli oneri istruttori, oneri di monitoraggio ed impegni di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di commisurare l'entità degli oneri dovuti di cui al punto 2 e 4, derivanti dall'avvio della procedura e rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per gli impianti la cui potenza di riferimento è espressa in Sm^3/h si individua il coefficiente di trasformazione del Sm^3/h in kW avendo quale riferimento le caratteristiche minime del Biometano per l'immissione in rete le quali richiedono un Potere Calorifico Superiore non inferiore a $34,95 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$. Da ciò si ricava la Potenza termica oraria di 1 Sm^3 che è pari a 9,71 kW.

La conversione di cui sopra consente di estendere l'applicazione e il calcolo degli oneri subordinati e/o derivanti dal rilascio del titolo, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., come definiti nei paragrafi precedenti anche agli impianti di produzione di biometano.

La presente procedura di conversione dovrà applicarsi a tutte le procedure pendenti.

Tale conversione non opera, non risultando necessaria, per il calcolo degli oneri istruttori disciplinati come sopra.

6. Impianti di produzione di Idrogeno Verde

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in combinato disposto con art. 38 comma 1 del D.Lgs. 199/2021, per gli impianti di produzione di idrogeno verde, è assoggettata agli oneri istruttori, oneri di monitoraggio ed impegni di cui ai precedenti paragrafi.

Al fine di commisurare l'entità degli oneri dovuti, derivanti dall'avvio della procedura e rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la potenza di riferimento è quella complessiva ottenuta dalla somma delle potenze degli elettrolizzatori.

ERI DEL 2022_00008

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di

_____ nel Comune di _____ () – Località

“ _____ ” della potenza di _____ nonché delle opere di

connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio

dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, e ss.mm.ii.

Il presente Atto Unilaterale d'Obbligo è sottoscritto dalla **Società**

di seguito indicata come il "Proponente, con sede legale in _____

alla Via _____ – CAP _____ città

_____ Prov. _____ - Cod. Fisc. e P.IVA _____ -

Domicilio digitale _____, nella persona del sig.

_____ nato a _____ il

_____ e residente in _____ alla Via

_____ n. _____, nella sua qualità di rappresentante legale

pro-tempore.

Nei confronti di:

Regione Puglia - C.F.80017110727 - Sezione Transizione Energetica, di

seguito indicata come "Ente";

nonché

del **Comune di** _____ Prov. _____ - C.F. _____,

con sede in _____ – Cap. _____.

Premesso

- che con Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 210, in attuazione della

Direttiva UE 2019/944, sono state emanate le norme per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 943/2019 sul

	mercato interno dell'energia elettrica;	
	- che la Legge 4 novembre 2016 n. 204, ha ratificato l'esecuzione	
	dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 collegato alla Convenzione	
	quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;	
	- che la Delibera CIPE n. 17 dell'08 marzo 2013 ha aggiornato il piano di	
	azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;	
	- che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per	
	l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla	
	Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e	
	l'allegato B;	
	- che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la	
	concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle	
	Autorità dei servizi di pubblica utilità;	
	- che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia	
	alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,	
	rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa	
	vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli	
	impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla	
	Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del	
	comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione	
	delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica	
	prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";	
	- che con D.m. del 10 settembre 2010 sono state emanate le "Linee guida	
	nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" i cui	
	principi generali, fissati nella parte prima, sono recepiti dalla Regione e sono	

a base della regolamentazione del presente atto e del relativo titolo abilitativo nella forma della determinazione dirigenziale.

- che con Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008 e s.m.i. e Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 è stata emanata la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- che con l'art. 8/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 199 del 2021, si è disposto per l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per gli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio, inclusa l'immissione del biometano in rete;

- che con l'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 199/2021 gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- che con la Legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 è stata emanata la nuova disciplina di "Regolazione dell'uso di energia da fonti rinnovabili" che introduce significative modifiche nel quadro regolamentare previgente;

	- che con la Legge regionale n. 52/2019 e n. 19/2021 sono state introdotte	
	modifiche all'art. 4 della L.R. n. 31/2008;	
	- che con Legge regionale n. 28/2022 sono state disciplinate le misure di	
	compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei	
	proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;	
	- che l'A.U. costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al	
	progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del	
	D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, della L.	
	241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla	
	osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle	
	amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate	
	assenti alla predetta conferenza;	
	- che con nota acquisita dalla Sezione Transizione Energetica - al prot.	
	AOO_159 del _____ n. _____, ai sensi dell'art.12	
	del D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii, la Società _____ ha presentato	
	la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto	
	da _____, nel Comune di _____ Prov. _____ -	
	Località " _____ " della potenza di _____ nonché	
	delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e	
	all'esercizio dell'impianto stesso site nel Comune di	
	_____ Prov. _____.	
	- che con nota prot. _____ del _____ è stata comunicata	
	alla Società e a tutti gli Enti la conclusione positiva del procedimento unico	
	svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite	
	dalla L. 241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del	

D.Lgs. 387/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Proponente si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

Art. 2

OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Il presente Atto unilaterale d'obbligo è sottoscritto, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di _____ di seguito indicato "impianto", da realizzarsi nel Comune di _____ (Prov.____) - Località " _____" della potenza di _____ nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Nella fase di realizzazione dell'impianto la Società deve impegnarsi a:

1. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
2. consentire l'accesso al cantiere di personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti, incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal Proponente,

	che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti,	
	anche di natura amministrativa, nonché a fornire notizie e dati ai fini	
	statistici e conoscitivi.	
	3. depositare entro centottanta giorni dalla presentazione della	
	Comunicazione di Inizio Lavori di cui all'art. 5 della L.R. 25 del	
	24/09/2012, a parziale modifica ed integrazione della L.R. 31/2008, presso	
	la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, – Sezione	
	Transizione Energetica:	
	a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di	
	quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti	
	l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione	
	dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori	
	nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato	
	dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del	
	proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;	
	b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di	
	quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti	
	l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche	
	essenziali dell'impianto;	
	c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione	
	dell'impianto rilasciata, a favore della Regione Puglia – Sezione	
	Transizione Energetica, come disposto con L.R. n. 31/08 e s.m.i.	
	L'importo della fideiussione dovrà essere rivalutato, ogni cinque anni, sulla	
	base del tasso di inflazione programmata;	
	d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune interessato	

	dall'intervento sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e	
	ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari	
	alla stima dei costi di dismissione, in relazione al progetto definitivo	
	dell'iniziativa, conformemente alla previsione di cui all'art. 13 delle linee	
	guida nazionali, o della diversa quantificazione determinata in sede di	
	conferenza dei servizi ed in ogni caso, e ove non determinato, comunque	
	non inferiore a quanto disposto con L.R. n. 31/08 e s.m.i. L'importo della	
	fideiussione deve essere rivalutato, ogni cinque anni, sulla base del tasso	
	di inflazione programmata.	
	Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune	
	devono essere redatte conformemente alla previsione di cui alle linee	
	guida nazionale di cui al D.M. 10 settembre 2010 esplicitate al punto 13.1	
	lettera J).	
	Le fideiussioni dovranno, altresì, contenere:	
	- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2	
	del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15	
	giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Servizio Energie	
	Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica – Ufficio Energie Rinnovabili e	
	reti, senza specifico obbligo di motivazione;	
	- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da	
	parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del	
	medesimo soggetto beneficiario;	
	- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957	
	del Codice Civile;	

	- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.	
	Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della regione di escutere la fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto.	
	La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.	
	e) Il termine di inizio dei lavori e quello per il completamento dell'impianto sono definiti dal comma 2 e comma 2 bis dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. Le proroghe dei predetti termini, da richiedersi su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza, sono concedibili a norma del predetto articolo 15 del riferito DPR.	
	Per tutto quanto non in contrasto con la normativa statale vigente, sul punto valgono le disposizioni di cui all'art.5 della legge regionale del 24/09/2012, n.25, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".	
	Non rientrano nel campo di applicazione dei richiamati articoli eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe di efficacia dei provvedimenti di A.U..	
	f) Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro	

conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica ed al Comune, nel cui territorio ha sede l'impianto, qualunque modifica e/o variazione che intervenga sia a livello societario che progettuale rispetto all'autorizzazione.

5. Ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

6. La Società ha depositato la ricevuta del versamento a favore della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, degli oneri di monitoraggio dovuti per la fase di realizzazione dell'impianto,

7. La Società, alla sottoscrizione del presente atto, deposita il progetto definitivo, dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, come adeguato a seguito di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi, in copia digitale autentica e conforme contrassegnata con firme digitali certificate, con possibilità di ulteriore apposizione di timbro e firma digitali da parte delle autorità competenti (Regione, Provincia) anche ai fini della successiva conservazione digitale e messa a disposizione delle autorità di controllo.

Il progetto è corredato da asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista, o altro tecnico abilitato, assevera che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del

procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso. Il proponente rilascia apposita dichiarazione di atto notorio con la quale si impegna in sede di realizzazione a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

8. Con la sottoscrizione del presente atto la Società si dichiara edotta che il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, può determinare la revoca dell'autorizzazione unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti.

9. La Società si dichiara edotta ed è a conoscenza dell'obbligo di redazione e deposito del progetto definitivo, presso il Comune, cui compete, ai sensi del D.P.R. 380/2001, l'attività di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 4

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

La Società nella fase di conduzione dell'impianto si impegna, pena diffida, sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al presente articolo, dell'autorizzazione concessa e dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, a:

- rendere disponibile l'impianto ad una visita periodica ad un responsabile del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per

	l'ambiente; inviare al Comune interessato ed alla Regione Puglia (Sezione	
	Transizione Energetica e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali), con	
	cadenza annuale, una documentazione attestante:	
	➤ la produzione annua netta di prodotto e/o immesso/ain rete;	
	➤ la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;	
	➤ la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di	
	lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;	
	➤ la eventuale variazione della composizione societaria;	
	➤ il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la	
	conduzione dell'impianto;	
	➤ l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative	
	posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della	
	legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle	
	deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in	
	materia di incentivi agli impianti di biometano e del GSE;	
	➤ qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto	
	all'istanza presentata.	
	Art. 5	
	IMPEGNI DELLA SOCIETA' ALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	
	DELL'IMPIANTO	
	La Società si impegna, alla cessazione delle attività dell'impianto, pena la	
	riscossione dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria prevista	
	all'art. 3, comma 3, lettera d), a:	
	1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di	
	definitiva cessazione delle attività;	
	16	

2. comunicare alla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica - ed al Comune interessato dall'intervento, entro la data di inizio lavori, il piano dettagliato, conforme alle risultanze istruttorie e conferenziali, delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;

3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

4. attuare tutte le misure compensative, di carattere ambientale e territoriale, determinate in sede di conferenza dei servizi.

Art. 6

EFFICACIA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo, è immediatamente efficace e regola l'attività e gli obblighi della Società sia nella fase della realizzazione dell'impianto che in quella di esercizio e dismissione dello stesso.

Art. 7

RESPONSABILITA'

La Società solleva (manleva) la Regione Puglia da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalla realizzazione dell'impianto oggetto dell' Atto Unilaterale d'obbligo.

Art. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull'esercizio dell'impianto è effettuata dal Comune ove ricadono le opere, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene pubblica (ASL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro (SPESAL) che di natura ambientale (ISPRA/ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di propria competenza, nonché dal personale incaricato della Regione Puglia.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Bari.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le imposte di bollo derivanti dal presente atto, dell'importo di € _____ sono state assolte dalla Società, ai sensi del D.P.R. n. 642/72 a mezzo versamento con Mod. F24 In data ____ / ____ / ____ con delega irrevocabile della Banca _____.

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo sarà registrato in caso d'uso, con oneri a carico della parte che ne farà richiesta, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.

Art. 11**RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui alla DGR n. 3029/2010, alla L.R. 31/2008, n. 25/2012, n.19/2019 e n. 52/2019 nonché alle vigenti norme del codice civile.

La Società dichiara di aver letto e di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli art. 3 (Impegni della Società nella fase di realizzazione dell'impianto) - 4 (Impegni della Società nella fase di conduzione dell'impianto) - 5 (Impegni della Società alla cessazione dell'attività dell'impianto) - 7 (Responsabilità) - 8 (Attività di controllo) - 9 (Foro competente) - 10 (spese contrattuali ed oneri fiscali).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate.

Bari, data di apposizione della firma digitale _____

Per la Società

il Legale Rappresentante p.t.

f.to digitalmente _____

L'Ente